

NOTE
PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ
EX DELIBERA CIPE 30.6.99 N. 106/99 (REGIONI DEL SUD)
EX DELIBERA CIPE 6.8.99 N. 135/99 (REGIONI DEL CENTRO NORD)

29.5. 2000

Chiusa la fase della predisposizione e selezione delle *proposte* di studi di fattibilità, queste *Note* intendono contribuire alla traduzione delle stesse in bandi e, quindi, in studi capaci di accrescere la qualità degli interventi infrastrutturali che si andranno a programmare, progettare e realizzare nelle aree depresse del Paese.

In assenza di percorsi e di regole consolidate, le speranze riposte negli studi di fattibilità quale strumento per elevare la qualità degli investimenti *e raccordarli con le politiche di pianificazione territoriale*, dipendono crucialmente dalla capacità delle Amministrazioni di coglierne le potenzialità e di porre con chiarezza ai tecnici incaricati della loro redazione i quesiti cui si cerca risposta. Risposta, la cui qualità ed esaustività dovrà essere apprezzata in prima istanza dalle stesse Amministrazioni proponenti, ma la cui qualità ed esaustività potrà avere riflessi rilevanti anche nell'individuazione delle priorità nella allocazione delle risorse fra ambiti territoriali o fra settori di intervento.

L'avvio pressoché contestuale di oltre 400 studi di fattibilità (340 nel Mezzogiorno, 71 nel Centro e nel Nord), la dimensione finanziaria particolarmente elevata che contraddistingue una buona parte di essi (per decine di studi il costo preventivato supera i 500 milioni di lire e sono molti gli studi sopra la soglia del miliardo di lire), consiglia di non sottovalutare i problemi che si troveranno di fronte le diverse Amministrazioni nelle cinque fasi cruciali di (a) stesura dei capitolati d'oneri e dei bandi, (b) selezione delle proposte e aggiudicazione, (c) monitoraggio dell'incarico conferito, (d) esame ed accettazione degli studi di fattibilità, (e) assunzione dei risultati nelle scelte di programmazione.

In questo contesto particolarmente delicati e urgenti appaiono alcuni aspetti relativi alla fase di impostazione (oggetto dello studio, congruità del costo preventivato dello studio rispetto al prodotto atteso, chiarezza del capitolato d'oneri) e alle fasi di assegnazione dell'incarico.

Nello spirito del partenariato istituzionale queste *Note* aprono il dialogo con le Amministrazioni su tutte e cinque le fasi evidenziate ed individuano gli estremi della disponibilità del DPS a fornire assistenza in base alle reali necessità delle diverse amministrazioni, raccogliendo le osservazioni ed i quesiti emersi negli incontri istituzionali intercorsi sull'argomento negli ultimi mesi.

1. I termini delle due delibere sugli studi di fattibilità

Le delibere 106/99 e 135/99 riportano, in allegato, l'elenco degli studi di fattibilità che verranno cofinanziati al 50% mediante i fondi per le aree depresse del 1998, ex delibera CIPE 70/98. Le due delibere sono state pubblicate in data 21.10.99 (Mezzogiorno) e 14.10.99 (Centro nord)

Le delibere stabiliscono che:

- dal momento in cui i finanziamenti verranno trasferiti alle Amministrazioni proponenti, queste ultime avranno, ai sensi dell'ultima delibera CIPE in materia, tre mesi di tempo per espletare le

gare di affidamento ed effettuare gli incarichi; dall'affidamento dell'incarico non potranno trascorrere, pena la revoca del cofinanziamento, più di 8 mesi (studi di importo sottosoglia) o 12 mesi (studi di importo sopra soglia) per la redazione degli studi di fattibilità.

- in assenza di normativa specifica al riguardo, gli studi cofinanziati dovranno essere articolati secondo quanto previsto nell'allegato alle delibere recante il titolo "indice dei requisiti minimi degli studi" e più in dettaglio secondo quanto previsto successivamente nel presente documento alla voce "Capitolato d'Oneri"
- gli studi per i quali verrà certificato esito positivo dalle Amministrazioni destinatarie verranno esaminati anche dal Comitato di coordinamento ex delibera CIPE 70/98, per l'eventuale inserimento negli elenchi di opere prioritarie nell'ambito delle Intese.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 della legge 144/99 gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono inoltre certificazioni di utilità degli investimenti, anche ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Affidamento degli studi di fattibilità

L'argomento è stato già trattato nel documento "Schemi per la ripartizione di 3.500 miliardi attribuiti alle Intese (ex Delibera CIPE 70/98)" (da ora Schemi) approvato dal Comitato di Coordinamento tra le Amministrazioni Centrali per le Intese (da ora Comitato) nell'ottobre 1998 e richiamato nelle due delibere CIPE (106/99 e 135/99) relative al finanziamento degli SdF del Sud e del Centro Nord, dove il Documento 3 ha per oggetto: *Criteri di selezione dei programmi infrastrutturali e modalità di assegnazione dei finanziamenti. Studi di fattibilità*. A tale documento è dunque necessario fare riferimento, schematizzando, e su taluni aspetti dettagliando, le indicazioni fornite in quella sede.

L'affidamento degli SdF da parte delle amministrazioni dovrebbe in linea di principio essere orientato a:

1. ottenere servizi di elevata qualità per ottenere SdF che consentano di pervenire in tempi brevi alla progettazione delle opere;
2. ottenere con il budget disponibile il miglior SdF o, alternativamente, di ottenere il miglior SdF al minor costo;
3. assicurare trasparenza nel processo di assegnazione dell'incarico.
4. La rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di gare di affidamento di servizi. In particolare si ricorda che l'affidamento di incarichi per servizi è sottoposto a diverso regime a seconda che l'importo preventivato per il compenso, al netto dell'IVA, sia inferiore o superiore alla soglia di interesse comunitario, fissata per le amministrazioni centrali dello Stato in 130.000 Euro e per tutte le altre amministrazioni pubbliche in 200.000 Euro (per il tasso di cambio fa riferimento, per gli studi di fattibilità, il D.lvo 65/2000, che integra il D.lvo 157/95).

Nello spirito dei principi sopra richiamati, la procedura di aggiudicazione degli SdF dovrebbe essere scelta in base agli obiettivi dello specifico SdF, alla sua complessità, all'eventuale grado di innovazione che si ricerca e ai tempi di presentazione degli SdF al Comitato.

Vanno ribaditi i seguenti aspetti:

- Le amministrazioni destinatarie del finanziamento procedono all'affidamento degli studi di fattibilità in funzione del conseguimento di preminenti obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa (qualità dello SdF, contenimento dei costi, trasparenza del processo di affidamento).
- Alla luce del disposto dell'art. 1 punto 4 della Delibera CIPE 106/99, la definizione del destinatario finale cofinanziante individua contestualmente il soggetto che provvederà ad

attuare le procedure di affidamento degli incarichi. Evidentemente tale principio non si applica nel caso in cui esistano accordi tra le diverse istituzioni (es.: caso in cui la Regione cofinanzi ma, in accordo con l'Ente locale, lasci a quest'ultimo il compito di attuare le procedure di affidamento dell'incarico, o caso opposto).

- Per i servizi il cui valore di stima sia pari o superiore ai 200.000 Euro al netto dell'IVA (per il tasso di cambio fa riferimento, per gli studi di fattibilità, il D.lvo 65/2000, che integra il D.lvo 157/95), la norma di riferimento è il Dlgs 157/95 di recepimento della direttiva 92/50/CEE che prevede in via tassativa l'obbligo di pubblicità (art.8) il rispetto di tempi minimi (artt.9 e 10). Il decreto, inoltre, indica modalità di massima per la verifica della capacità economica e finanziaria dei soggetti concorrenti (art.13) e di quella tecnica (art.14). Le categorie dei servizi previste nel bando tipo sono la 11 e la 12, poiché la prestazione non riguarda (vedi capitolato d'onere) competenze professionali esclusivamente riconducibili a quelle della progettazione architettonica e urbanistica.
- Per i servizi sotto soglia i riferimenti essenziali sono la legge generale sulla contabilità di Stato, la Legge 24 dicembre 1993, n.537 (in particolare art. 6 sui contratti pubblici). Per autorevole applicazione analogica (Ministero dei LL.PP.) un riferimento costante è poi diventato il D.P.R. 18 aprile 1994, n.573: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario". In pratica è fissato l'obbligo della pubblicità e quello della necessità, comunque, di procedere alla comparazione di più offerte. Attraverso il sistema della valutazione comparativa, si soddisfa sicuramente in modo esaustivo il più generale obbligo della motivazione che deve sempre accompagnare l'atto amministrativo.

Gli importi a base d'asta

Quale che sia l'entità del cofinanziamento ottenuto e dunque l'importo globale presunto dello studio, appare opportuno che nella costruzione del bando le amministrazioni prestino particolare attenzione alla coerenza degli importi a base d'asta con i servizi richiesti. Ciò appare particolarmente importante per i numerosi studi di costo superiore ai 500 milioni e appare senz'altro decisivo per gli studi con un costo preventivato superiore al miliardo di lire.

Fatte salve situazioni particolarmente complesse e articolate, o situazioni che indicano come indispensabile procedere a rilevazioni indissolubilmente correlate all'effettuazione degli studi, per le quali anche nella fase di realizzazione degli studi può risultare opportuno procedere ad approfondite istruttorie, non appartiene alla sfera di competenza degli studi di fattibilità surrogare l'assenza di studi di settore, né sovrapporsi alla successiva fase di progettazione preliminare (benché in quest'ultimo caso la demarcazione sia meno netta).

Indicativamente, pressoché tutte le questioni attinenti investimenti infrastrutturali possono essere esaminate in maniera idonea attraverso studi di importo inferiore ai 500 milioni. Per gli studi di dimensioni particolarmente elevate, si invitano pertanto le Amministrazioni ad esaminare attentamente gli importi da porre a base d'asta.

Come previsto dalla Delibera CIPE 52/99 punti 4.1 e 4.2, gli eventuali sottoutilizzi dei finanziamenti rimarranno nell'alveo delle risorse disponibili per le Intese, alle quali sarà destinata anche la quota di cofinanziamento CIPE derivante da eventuali risparmi provenienti dai ribassi d'asta, mentre resteranno in bilancio dell'Ente cofinanziante le percentuali di competenza di quest'ultimo.

L'importo a base d'asta, infine, sarà fissato al netto dell'IVA e delle spese che la Stazione appaltante dovrà sostenere per la Gara di appalto dello Studio di Fattibilità. In particolare la

Stazione appaltante potrà utilizzare quote del finanziamento complessivo per la redazione del Bando di gara e del relativo capitolato d'oneri, per le spese di pubblicazione del Bando, per le spese generali, per i gettoni e le spese dei membri della Commissione giudicatrice, per eventuali indagini, rilievi, mappature, cartografie etc ritenuti propedeutici e indispensabili alla redazione dello Studio. Gli importi di dette spese generali, se contenute nella percentuale del 1,5% dell'importo complessivo del finanziamento, potranno forfaitariamente essere utilizzate dalla Stazione Appaltante senza obbligo di rendicontazione, obbligo che interviene invece in caso di importi percentualmente superiori. Si rammenta, in questo caso, che dette spese dovranno dettagliatamente essere autorizzate dal responsabile del procedimento per mezzo di apposita certificazione.

Le due tipologie degli studi di fattibilità

L'elenco degli studi di fattibilità approvati da Comitato mette in evidenza due grandi famiglie di studi di fattibilità. La prima tipologia (Tipologia A), che è numericamente quella più significativa, comprende tutte quelle proposte cofinanziate dal CIPE che saranno sottoposte a procedura di svolgimento di tipo ordinario.

Si tratta di studi di interesse e valenza legata prevalentemente allo sviluppo ed alle condizioni territoriali locali.

La seconda tipologia (tipologia B), contenente circa una cinquantina di studi, comprende tutte quelle proposte che per dimensione finanziaria, o per rilevanza strategica sul piano territoriale e dello sviluppo, saranno oggetto di particolari modalità di monitoraggio da parte delle Amministrazioni proponenti anche in concertazione con l'Uval.

Per l'individuazione delle due tipologie si propone alle Amministrazioni regionali e centrali l'immediato avvio di incontri bilaterali concertativi, finalizzati, nello spirito del partenariato istituzionale che ha finora informato le fasi della selezione degli studi, all'individuazione delle due tipologie in questione.

Tipologia A

Il primo aspetto di particolare rilevanza riguarda le modalità di pubblicazione e di comunicazione delle procedure di gara, in aggiunta alle modalità di pubblicazione previste per legge, del capitolato d'oneri e più in generale delle attese che le Amministrazioni regionali ed il CIPE hanno rispetto agli studi. Al fine di dare opportuna pubblicità all'iniziativa, si possono prevedere due momenti di comunicazione istituzionale da effettuare presso ogni Amministrazione regionale.

Un primo incontro, organizzato in concertazione con le Amministrazioni regionali sarà dedicato a tutte le Amministrazioni locali coinvolte nella scrittura dei bandi, nonché alla pubblicizzazione dell'iniziativa con il mercato professionale. Con le Amministrazioni locali saranno affrontate le problematiche amministrative relative alla scrittura dei bandi di gara. Per agevolare le modalità di affidamento degli incarichi l'UVAL potrà affiancare le Amministrazioni regionali e locali nella redazione dei bandi tipo che queste dovranno redigere per l'espletamento delle gare di affidamento. Si suggerisce alle stazioni appaltanti di ricorrere a bandi di tipo procedurale, cioè bandi il cui capitolato d'oneri individui le prestazioni da effettuare in termini di contenuti generali, così come più avanti richiamato (vedi capitolato d'oneri), richiedendo ai partecipanti di articolare in specifico le prestazioni generali in ragione delle singole iniziative territoriali messe a gara.

Allo stesso tempo, e dedicato al mercato professionale, potrà essere organizzato un incontro finalizzato ad illustrare i contenuti degli studi, il capitolato d'oneri, le modalità delle gare di affidamento. L'incontro si prefigge di dare opportuna pubblicità e chiarimenti al mercato delle professioni, al fine di garantire la massima partecipazione alle gare di affidamento anche a settori del mercato tradizionalmente sfavoriti, quali quelli dei neolaureati.

Un secondo incontro, successivo all'espletamento delle gare di affidamento e sempre organizzato presso le sedi delle Amministrazioni Regionali potrà essere dedicato ai professionisti

selezionati. L'incontro servirà ad illustrare e ad affrontare il disegno complessivo degli studi e delle problematiche connesse alle diverse caratteristiche degli studi, anche in ragione della scrittura dei Contratti che le Amministrazioni saranno chiamate a stipulare.

Tipologia B

Per gli studi di particolare rilevanza economica e/o per quelli di particolare valore strategico dal punto di vista territoriale e delle opportunità di sviluppo locale, individuati in concertazione con le Amministrazioni regionali e centrali, è possibile disegnare una procedura di speciale monitoraggio ed assistenza tesa a seguire con continuità le fasi di redazione degli studi e volta a garantire livelli di eccellenza agli studi in questione.

L'assistenza tecnica "a sportello" che l'UVAL potrà dedicare alle Amministrazioni coinvolte nella scrittura dei bandi di gara e della successiva fase di scrittura dei Contratti con gli affidatari, riguarda in modo specifico:

A assistenza nella scrittura dei Bandi speciali di gara, per i quali si raccomanda alle Amministrazioni la redazione di un capitolato d'onere non di procedura, come per i bandi tipo, ma "tagliato a misura". Attraverso la scrittura del bando speciale, inoltre, ed in modo specifico per gli studi di importo particolarmente elevato, le Amministrazioni locali e Regionali potranno effettuare un indiretto ma efficace controllo dell'effettivo valore economico delle prestazioni e potranno, in casi motivati, anche ridimensionare gli importi a base d'asta ritenuti eccessivi.

B assistenza per la definizione delle Commissioni aggiudicatrici, ed eventuale disponibilità, nei casi più delicati, alla diretta partecipazione nelle medesime di personale UVAL.

C assistenza per la formazione di un gruppo di monitoraggio in itinere del lavoro dei professionisti incaricati, in modo di assicurare sia l'effettiva ed autorevole interfaccia con le Amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nella costruzione del consenso amministrativo delle iniziative, sia la verifica in itinere del lavoro svolto dai professionisti.

D assistenza per la formazione del gruppo incaricato della finale Certificazione di Coerenza dello Studio che l'Amministrazione proponente deve effettuare, cioè della verifica della congruità del prodotto finale con gli impegni da contratto.

3. Capitolato d'Oneri

Indipendentemente dalla procedura di affidamento, è evidente che l'impianto del capitolato d'onere influenzerà in modo considerevole la qualità degli SdF, anche al fine di evitare soluzioni progettuali preconfezionate da "giustificare" attraverso un'analisi di fattibilità.

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni aggiudicatrici di dedicare particolare attenzione alla preparazione del capitolato che dovrebbe in linea di massima:

1. essere preparato da persone o gruppi specializzati nell'area oggetto dell'incarico;
2. contenere una definizione chiara dell'oggetto e degli obiettivi dello SdF;
3. includere una lista dettagliata delle informazioni disponibili utili per inquadrare correttamente ogni proposta metodologica; indicare con precisione i risultati e prodotti attesi dallo SdF;
4. individuare chiaramente le reciproche responsabilità del committente e del consulente relativamente alle fasi di realizzazione dello studio;
5. essere normalmente articolato secondo i tre capitoli fondamentali della sostenibilità tecnico territoriale, della sostenibilità economico finanziaria e della sostenibilità procedurale amministrativa, come più avanti dettagliatamente articolato.

Sarebbe opportuno, nei limiti del possibile, che le amministrazioni, a fronte del “nodo strutturale” da affrontare e dell’idea-progetto proposta, lasciassero ampi spazi di manovra ai propri consulenti per una effettiva disamina delle alternative progettuali in modo da assicurare l’imparzialità dell’analisi e la individuazione della migliore alternativa al problema sollevato (anche se essa non coincide con quella iniziale dell’amministrazione). Operando in questo modo ci si possono attendere effetti benefici sulla programmazione delle amministrazioni, in quanto le scelte definitive risulteranno più robuste e articolate rispetto ai semplici “desiderata” iniziali. Ricadute positive dovrebbero aversi peraltro anche in fase di progettazione, proprio perché la soluzione progettuale prescelta sarà conseguenza di un attento vaglio ultimato già in fase programmatoria.

Il capitolato d’oneri

Il già richiamato Documento n. 3 degli Schemi fornisce numerosi elementi in merito alle caratteristiche qualitative degli Sdf, studi che hanno lo scopo di confrontare opzioni rilevanti in merito agli aspetti tecnici, ambientali, economici, finanziari e gestionali del progetto. Tali aspetti sono strettamente interdipendenti, richiedono il lavoro di un gruppo interdisciplinare e il loro esame dovrà portare a delle scelte aventi l’obiettivo di “massimizzare la complementarità delle singole componenti per raggiungere gli obiettivi specifici da conseguire” (Schemi, pp. 18-19).

Ogni aspetto del progetto dovrà essere trattato, in sede di Sdf, ricorrendo agli strumenti metodologici ritenuti, in relazione alla dottrina e alla pratica di settore, i più idonei e ciò allo scopo di favorire un adeguato livello di integrazione tra le diverse componenti che si prevede concorrano alla definizione del progetto. Quale che sia l’oggetto specifico, lo Sdf dovrà formulare scelte ed individuare strumenti in grado di trattare adeguatamente i seguenti tre ambiti tematici e capitoli fondamentali, coerenti con l’indice dei requisiti minimi degli studi previsto nelle delibere CIPE 106/99 e 135/99:

1. Sostenibilità tecnico-territoriale.

L’esplicitazione, anche attraverso apposite esplorazioni progettuali, delle conseguenze indotte sugli assetti ambientali, morfologici e figurativi dello spazio fisico in cui si producono le azioni di progetto attraverso:

- costruzione del quadro conoscitivo (stato attuale, azioni in corso, condizioni di trasformabilità a cui riferire le alternative di progetto);
- definizioni degli obiettivi e delle scelte di intervento (identificazione delle funzioni da insediare e dei requisiti da osservare nella costruzione delle soluzioni alternative);
- elaborazione delle alternative di progetto (definizione dei criteri di assetto e delle invarianti che caratterizzano le soluzioni alternative; organizzazione degli schemi di struttura che individuano le parti e loro connessioni reciproche sia all’interno che all’esterno dell’area di intervento);
- individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche disponibili e dei relativi punti di forza e di debolezza;
- esplorazioni di configurazione fisica dell’area di intervento (sondaggi preprogettuali finalizzati all’identificazione delle qualità di conformazione da assumere come riferimento nelle future fasi attuative);
- identificazione delle conseguenze ambientali delle alternative di progetto (studi di inserimento ambientale e applicazione dei principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione soprattutto alla fonte dei danni causati all’ambiente; predizione e

apprezzamento comparativo delle conseguenze ambientali delle alternative strutturali di progetto).

2. Sostenibilità economica e finanziaria.

Una approfondita disamina delle componenti finanziarie ed economiche del progetto anche attraverso lo studio delle caratteristiche gestionali, pubbliche o private, più idonee a conseguire gli obiettivi attesi;

- rappresentazione del contesto territoriale e socio-economico entro cui il progetto dovrà realizzarsi con l'individuazione dell'obiettivo o del sistema di obiettivi che il progetto intende conseguire;
- individuazione e quantificazione della domanda effettiva e potenziale, analisi della dinamica temporale, formulazione di ipotesi per il suo andamento futuro, stima della disponibilità a pagare per i beni o servizi ottenibili dalla realizzazione del progetto;
- individuazione e quantificazione dell'offerta effettiva e potenziale, analisi della dinamica temporale, formulazione di ipotesi per il suo andamento futuro;
- analisi del quadro delle risorse finanziarie disponibili o attivabili, nonché delle modalità (tempi e condizioni) di conferimento di tali risorse al progetto, con particolare riferimento al contributo che deriva dal ricorso ai fondi strutturali (QCS 2000-2006);
- costruzione di un modello di analisi finanziaria che, per le varie alternative progettuali, consenta di effettuare:
 - a. stima dei flussi costi-ricavi;
 - b. calcolo dei flussi di cassa e dei principali indicatori sulla qualità finanziaria della gestione;
 - c. formulazione delle ipotesi gestionali che sottendono il modello finanziario;
 - d. verifica della sostenibilità finanziaria in un arco temporale sufficiente date le caratteristiche tecniche, economiche e gestionali del progetto;
- costruzione di un modello di analisi economica (tipo costi-benefici), in grado di valutare la convenienza dell'investimento dal punto di vista del benessere della collettività nelle varie alternative;
- sviluppo di un adeguato sistema di simulazioni (analisi di sensitività e, per gli Sdf di più grandi dimensioni, analisi di rischio) in grado di verificare i punti di debolezza economica e finanziaria del progetto stimando la probabilità che si verifichino condizioni di insostenibilità economico-finanziaria. Individuazione, sulla base dei risultati del sistema di simulazione e dell'analisi di rischio, di azioni o modifiche progettuali che permettano di ridurre la probabilità che si verifichino le condizioni di debolezza (o di rischio) sopra indicate.

3. Sostenibilità amministrativa e istituzionale e gestionale.

L'esistenza, ovvero la creazione, delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie affinché si possa procedere all'effettiva realizzazione delle iniziative individuate, nel rispetto delle condizioni di complessità e di integrazione di cui sopra:

- i meccanismi, le procedure e l'organizzazione del sistema di attuazione del progetto;
- il calendario e le modalità che si intendono seguire per attivare l'insieme dei contenuti in cui il progetto si articola;
- l'individuazione (ovvero l'indicazione delle procedure che si intendono seguire per l'individuazione) dei partners istituzionali e finanziari coinvolti nell'attuazione e gestione del progetto;
- le procedure e strumentazioni operative che si intendono adottare per assicurare circuiti tecnici, amministrativi e finanziari efficienti;

- i modi attraverso i quali si intendono assicurare condizioni di trasparenza e di verificabilità della fase attuativa;
- le procedure e i sistemi di controllo e di rendicontazione, in analogia con le indicazioni comunitarie fornite a livello di programmazione, da prevedere in relazione allo stato di avanzamento del progetto.
- valutazione dell'esistenza delle competenze tecniche e gestionali necessarie ad assicurare il buon funzionamento e la corretta manutenzione dell'intervento previsto, in relazione al miglior modello gestionale individuato nell'analisi della sostenibilità economico-finanziaria, di cui al punto c); individuazione delle misure necessarie ad assicurare tali competenze, qualora non esistessero e precisa indicazione della reale fattibilità di tali misure (es. impianti di depurazione: molti impianti anche di nuova costruzione sono inattivi nel Mezzogiorno, talvolta perché la tecnologia scelta comporta oneri correnti troppo elevati rispetto alla tariffa di depurazione e alle disponibilità del Comune di coprire i restanti costi; talvolta perché mancano le competenze tecniche e gestionali per farli funzionare anche in presenza di budget correnti limitati); per un'opera di questo tipo lo SdF dovrebbe indicare come si superano le difficoltà riscontrate fino ad ora per questo tipo di interventi nell'area di riferimento.

4. Monitoraggio, conclusione e approvazione degli studi

E' obbligo, e convenienza, del soggetto affidatario prevedere momenti di verifica intermedia del lavoro affidato. Se l'obbligo attiene ai momenti del pagamento previsti dal contratto, la convenienza riguarda la possibilità di monitorare concretamente sia il rispetto dei termini (anticipando così la fase finale di certificazione) sia quello dei tempi contrattuali. Ciò diverrà agevole solo qualora lo stesso incarico preveda espressamente e con chiarezza i contenuti che dovranno possedere i documenti prodotti per dare conto degli stati di avanzamento.

Fase di conclusione e di certificazione di coerenza degli studi

- Tutti gli SdF relativi al Sud dovranno essere completati nei tempi previsti dall'art. 1 punto 5 della delibera CIPE 106/99; analoghi tempi, con decorrenza ovviamente posticipata, sono previsti dalla delibera CIPE 135/99 per il Centro Nord.
- Entro un mese dalla conclusione dello SdF, le amministrazioni destinatarie del finanziamento provvederanno a collaudare il lavoro, producendo una Certificazione di Coerenza, a seguito della quale potrà essere liquidata l'ultima rata (20%) delle competenze al soggetto incaricato. La Certificazione di Coerenza dovrà ovviamente verificare l'effettiva rispondenza tra lo SdF e le caratteristiche prestazionali inserite nel capitolato d'onere del contratto di affidamento. Ove necessario potrà, in questa fase, essere richiesta documentazione aggiuntiva, approfondimenti e integrazioni ai redattori dello SdF. In particolare la Certificazione di Coerenza dovrà verificare, coerentemente con quanto previsto nell'indice dei requisiti minimi contenuto in allegato alle delibere CIPE 106/99 e 135/99:
 - a. la completezza e la qualità dello Studio;
 - b. l'attendibilità dei dati utilizzati;
 - c. la dimostrazione della possibilità di raggiungere gli obiettivi perseguiti e la misurazione quantitativa degli stessi;
 - d. lo svolgimento delle verifiche di sostenibilità tecnico territoriale, economico finanziaria e procedurale amministrativa del progetto;
 - e. l'analisi di sensibilità dei risultati progettuali e del loro impatto;
 - f. l'analisi del rischio relativo all'alternativa progettuale scelta;

- g. l'analisi degli aspetti organizzativi, realizzativi e gestionali.
- Prodotta la Certificazione di Coerenza (che riguarda la completezza dello SdF), gli SdF per i quali l'Amministrazione affidataria certificherà inoltre l'esito *positivo* (la *fattibilità*, ossia la sostenibilità dell'intervento infrastrutturale e la sua configurazione più opportuna) saranno inoltrati al Comitato di Coordinamento, che deciderà entro 3 mesi in merito all'eventuale inserimento negli elenchi delle opere prioritarie nell'ambito delle Intese e dunque all'accesso privilegiato al fondo della Cassa DD.PP. per il finanziamento delle fasi successive di progettazione.

Il Comitato di coordinamento trasmetterà il giudizio finale in merito agli esiti di questa prima, sperimentale tornata di studi di fattibilità, assieme a una relazione sullo stato di attuazione complessiva della delibera CIPE 70/98, alle amministrazioni proponenti, al CIPE e al Parlamento a fini conoscitivi.